

**REGOLAMENTO ATTUATIVO  
DELL'INDICATORE DELLA  
SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE  
( I . S . E . E . )  
PER L'ACCESSO AI SERVIZI  
ED ALLE PRESTAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 22/12/2011

# TITOLO I°

**I.S.E.E. – Generalità ed ambito di applicazione**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

L'I.S.E.E. è una misura che esprime, rispetto ad un preciso momento, la situazione economica di un nucleo familiare sulla base degli elementi reddituali e patrimoniali posseduti da tutto il nucleo familiare.

Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130 integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Le norme del presente regolamento e dei regolamenti di settore del Comune di Levanto per l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. g) e 25. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

La situazione economica dei richiedenti è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

La determinazione delle soglie I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni concesse ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti dall'apposito Regolamento degli Interventi e delle Prestazioni Sociali comunale per i servizi ivi disciplinati, ovvero da appositi provvedimenti di Giunta Comunale, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'I.S.E.E.

**E fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione.**  
**In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.**

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche:

- Nidi d'infanzia e servizi integrativi
- Mense scolastiche
- Borse di studio ed agevolazioni scolastiche
- Scuola estiva
- Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani
- Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani
- Alloggi sociali
- Contributi economici in conto affitto da trasferimenti regionali
- Contributi economici alle famiglie
- Agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale
- Trasporto per anziani e disabili
- Soggiorni vacanze per minori ed anziani
- Telesoccorso

2. L'elenco delle prestazioni, di cui al comma 1, non ha carattere esaustivo poiché può essere variato dall'Amministrazione in funzione di nuove determinazioni.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, tra cui l'erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale, l'I.S.E.E. è applicabile anche ad altri servizi, quali:

- Affidamento educativo
- Sostegno scolastico

3. Sono escluse dall'applicazione del seguente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla Legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella del Comune, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica.

### **Articolo 3 Emergenze**

In caso di eventi straordinari, eccezionali, urgenti o di conclamato bisogno segnalato da una relazione dell'Assistente Sociale, il Responsabile dei Servizi Sociali può:

- a) accogliere la richiesta del cittadino anche in assenza della attestazione I.S.E.E.
- b) decidere di erogare un contributo/prestazione anche in presenza di una attestazione I.S.E.E superiore alla soglia prevista dal Regolamento degli Interventi e delle Prestazioni Sociali comunale.
- c) valutare, qualora l'attestazione I.S.E.E. sia superiore alla soglia prevista dal Regolamento degli Interventi e delle Prestazioni Sociali comunale per i servizi ivi disciplinati, ovvero dai provvedimenti di Giunta Comunale disciplinanti le fasce di accesso al servizio, per una forte incidenza del patrimonio immobiliare e verificato che l'immobile non dia reddito, la possibilità di intervenire a seconda del bisogno presentato.

### **Articolo 4 Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento**

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato ai sensi dell'art 2. commi 2 e 3 del decreto legislativo 109/98, nonché agli ulteriori criteri aggiuntivi indicati dal D.P.C.M. n. 221/1999, dal D. Lgs 130/00, dal D.P.C.M. n. 242/2001 e loro integrazioni e modificazioni.

Ai fini della determinazione dell'I.S.E.E., fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno obbligatoriamente parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

In applicazione dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 109/98, il Comune di Levanto può avvalersi della facoltà, riservata agli Enti erogatori, di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti richiedenti od ampliata al convivente more uxorio per situazioni particolari o determinati servizi, così come specificato nella parte II° del presente regolamento.

### **Articolo 5 Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente**

La situazione economica equivalente (I.S.E.E) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, come definito al precedente articolo, è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al D.Lgs 109/98 dal D.P.C.M. n. 221/99 e dal D.P.C.M. n. 242/2001 e loro integrazioni e modificazioni.

## **Articolo 6**

### **Modalità di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica**

1. La **Dichiarazione Sostitutiva Unica**, (D.S.U.) contenete le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E. e redatta su apposito modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001 con le modalità dallo stesso stabilite, può essere presentata dal dichiarante all'INPS, ai CAAF abilitati, a tutti i soggetti autorizzati o all'ufficio comunale individuato dall'Ente erogatore, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa **Attestazione I.S.E.E**
2. Nel caso di presentazione della D.S.U. al Comune, gli uffici assicurano l'informazione e l'assistenza per consentire una compilazione corretta da parte dell'utente e rilasciano l'Attestazione I.S.E.E. relativa. Gli uffici che danno assistenza per la compilazione possono richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria, che viene esaminata garantendo la tutela alla riservatezza dei dati personali e che viene restituita al dichiarante.

**In ogni caso, la responsabilità della D.S.U. rimane sempre, ed esclusivamente, in capo al dichiarante.**

Il Comune, per le D.S.U. presentate presso i propri uffici per particolari prestazioni sociali agevolate, si può avvalere della collaborazione dei CAAF presenti sul territorio, tramite convenzione, per il rilascio della relativa Attestazione I.S.E.E.

3. Per le persone extracomunitarie, ai fini del rilascio dell'Attestazione I.S.E.E., è previsto il possesso del permesso o della carta di soggiorno, fatte salve diverse disposizioni di emanazione statale o regionale. Altri casi particolari saranno valutati discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla specificità del servizio.

## **Articolo 7**

### **Attestazione I.S.E.E.**

1. Nel caso di presentazione della D.S.U. al Comune, l'ufficio preposto registra la stessa, in ordine progressivo, su apposito registro e restituisce al cittadino l'originale della D.S.U. contenente l'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa, previa verifica

della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.

2. Il Comune trattiene copia della dichiarazione di cui al comma precedente e trasmette, nei termini di legge, i dati in essa contenuti al sistema informatico dell'INPS.
3. L'INPS, ricevuti i dati, provvede al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rendendo disponibili detti indicatori agli Enti erogatori, nonché al dichiarante nelle forme e con le modalità descritte dalle vigenti normative.
4. Effettuata l'istruttoria, il Comune rilascia un'attestazione riportante il contenuto della D.S.U. e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E.
5. Ottenuta l'Attestazione I.S.E.E. indicante la propria situazione economica ciascun componente del nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

#### **Articolo 8** **Validità Attestazione I.S.E.E.**

1. L'Attestazione I.S.E.E. ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.
2. Durante il periodo di validità dell'Attestazione I.S.E.E. è lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari od economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.
3. Fatta salva l'unicità della Attestazione I.S.E.E., qualora la D.S.U., seppur ancora in corso di validità, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere una nuova D.S.U. aggiornata. La mancata presentazione della nuova D.S.U. determinerà gli effetti stabiliti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del presente regolamento.
4. L'Attestazione I.S.E.E. aggiornata sostituisce quella precedentemente presentata e la decorrenza degli effetti delle variazioni e della nuova D.S.U., in relazione alle prestazioni da erogare, parte dalla data di presentazione della stessa.
5. Resta sempre fermo l'obbligo da parte del richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse prevedere un miglioramento delle condizioni socioeconomiche tale da non giustificare il mantenimento delle agevolazioni concesse.

## **Articolo 9**

### **Acquisizione e trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive norme modificative ed integrative.
2. Il richiedente dovrà esprimere nella D.S.U. il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa richiamata.
3. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle D.S.U. e dalle Attestazioni I.S.E.E., si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della Legge 241/90 e successive modificazioni.



## **TITOLO II°**

### **I.S.E.E.C.**

#### **Indicatore della Situazione Economica Equivalente Comunale**

#### **Generalità ed ambito di applicazione**

## **Articolo 10** **Considerazioni di carattere generale**

Il calcolo dell'Indicatore I.S.E.E., come si è visto nella prima parte del presente regolamento, viene calcolato applicando quanto è stabilito nel D. Lgs. 109/1998 che prevede, ai fini del calcolo del reddito complessivo l'esclusione di alcune voci di entrata quali: indennità di accompagnamento, pensioni di guerra ecc.....

Ne consegue che, a parità di indicatore I.S.E.E., due nuclei familiari che hanno accesso a prestazioni sociali agevolate, possono trovarsi di fatto in una situazione economica reale molto differente tra loro, proprio a seguito di percezione di redditi non dichiarati.

Per fare in modo che all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente corrisponda una reale situazione reddituale, si è pensato di introdurre un Indicatore nel quale siano presenti anche i redditi che non vengono presi in considerazione dal D. Lgs. 109/1998, cioè tutti gli emolumenti ed indennità a qualsiasi titolo percepite con esclusione dell'indennità di accompagnamento e del contributo del Fondo della Non Autosufficienza, in modo da avere un sistema più perequativo che consenta di indirizzare le prestazioni agevolate dove realmente ve ne sia più bisogno, così come previsto anche dalla Legge 328/2000 e L. R. 12/2006.

L'indicatore individuato con queste caratteristiche viene denominato Indicatore Situazione Economica Equivalente Comunale (I.S.E.E.C.)

## **Articolo 11** **I.S.E.E.C.** **Definizione ed Ambito di applicazione**

**L'I.S.E.E.C.** (Indicatore Situazione Economica Equivalente Comunale) è un indicatore utilizzato esclusivamente dal Comune di Levanto per le finalità esposte nel precedente punto 10 ed è applicabile solo in ambito comunale per le prestazioni erogate da Comune. L'ambito di applicazione dell'I.S.E.E.C. è quello relativo agli interventi elencati all'art. 2, con esclusione di quelli per i quali è previsto per legge il calcolo dell'I.S.E.E. standard.

Per il calcolo dell'I.S.E.E.C., come sopra definito, si osservano i seguenti criteri:

**NUCLEO:** viene preso in considerazione il nucleo anagrafico, allargato ai conviventi, ed i soggetti a carico irpef del dichiarante.

**INVALIDITA':** la soglia di invalidità certificata che dà diritto all'abbattimento dello 0,50% sul totale dei redditi viene elevata dal 66% al 75%

**REDDITI:** vengono considerati tutti, anche quelli ritenuti esenti nel calcolo I.S.E.E.

con esclusione dell'indennità di accompagnamento e del contributo del Fondo della Non Autosufficienza

A chi dichiara reddito uguale a zero viene attribuito:

- a) se affittuario un reddito uguale al doppio del canone di affitto
- b) se è proprietario di immobile un reddito uguale al triplo dell'importo calcolato ai fini I.C.I. (od altra tassa equivalente).

## **TITOLO III°**

**DEFINIZIONE DEI CRITERI  
PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI  
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE  
PRESENTATE AI FINI I.S.E.E.**

## **Articolo 12**

### **Oggetto e Definizione**

1. Il presente Titolo individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Comune;
2. L'accertamento riguarda le dichiarazioni rese sia da soggetti richiedenti benefici nella diretta responsabilità del Comune (tariffe, servizi educativi e scolastici, servizi sociali, ecc..) sia da soggetti richiedenti prestazioni/benefici di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri..) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata al Comune.
3. Possono essere altresì sottoposte a controllo le D.S.U. e le attestazione I.S.E.E. rilasciate da Enti diversi (CAAF, Patronati, ecc..) attraverso il supporto delle banche dati della P.A. dell'INPS e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.
4. Nella modulistica e negli avvisi o nei bandi pubblici, laddove sussistenti, deve essere espressamente indicato che l'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni e che si estenderanno, nei casi previsti, a quei fattori individuati come indici di capacità contributiva.

## **Articolo 13**

### **Riferimenti Normativi**

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:
  - ✿ art. 4 comma 7 del D.Lgs n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante apposito servizio comune la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
  - ✿ artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che definiscono il quadro normativo di riferimento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
  - ✿ Circolare prot. n. 393000 dell'11 novembre 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza "Accertamento - Controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate".
2. Il richiedente, sottoscrivendo la D.S.U., dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai

sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 4 del D. Lgs n. 109/98 come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 e 6 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e dal presente regolamento in materia.

3. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità negli atti mendaci ed uso di atti falsi.

#### **Articolo 14 Finalità**

1. Il presente Titolo tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione I.S.E.E. quale strumento per l'accesso a benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi Enti preposti, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.
2. I controlli sono altresì finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

#### **Articolo 15 Tipologia dei Controlli**

Al controllo delle D.S.U. contenenti dati e informazioni necessarie per il calcolo dell'I.S.E.E., nonché al controllo delle dichiarazioni I.S.E.E. stesse, si procederà secondo le modalità di seguito individuate, distinguendo i controlli nelle seguenti categorie:

- 1) con riferimento ai DESTINATARI in:
  - a) **Generalizzati** quando riguardano tutti i richiedenti il singolo servizio e/o prestazione agevolata;
  - b) **Controlli a campione** quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della medesima prestazione sociale agevolata, estratta sulla base di una campionatura appositamente costituita;
  - c) **Controlli puntuali e mirati sulle singole domande** quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari di prestazioni sociali agevolate;
- 2) con riferimento ai TEMPI DI EFFETTUAZIONE in:
  - a) **Preventivi** quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
  - b) **Successivi** quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;

3) con riferimento ai MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DATI in:

- a) **Diretti** quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante;
- b) **Indiretti** quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva o nell'ISEE con quelli contenuti nei propri archivi;
- c) **Documentali** quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

I controlli hanno per oggetto:

- dati anagrafici;
- dati e notizie personali;
- dati economici, finanziari e patrimoniali

**di tutto il nucleo familiare cui si riferisce la D.S.U.**

#### **Articolo 16** **Modalità di effettuazione dei controlli**

1. L'attività di accertamento della veridicità delle DSU e delle dichiarazioni I.S.E.E. sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione.
2. Sono sempre soggetti a controllo generalizzato i dati relativi al nucleo familiare del dichiarante, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.
3. I controlli effettuati di norma sono quelli a campione, successivi, e ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato. All'accertamento mirato è normalmente connesso l'accertamento documentale.
4. I controlli indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. I controlli a campione sono eseguiti sul 10% (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero decimale) delle DSU presentate in Comune ed inerenti il medesimo servizio/prestazione sociale.
6. I controlli mirati sono eseguiti in tutti i casi in cui sussistano "**ragionevoli dubbi**" sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi

facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, in modo particolare, qualora le dichiarazioni risultino:

- ✿ palesemente inattendibili;
- ✿ contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati.
- ✿ illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, e desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dall'Ente.
- ✿ presentino un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari a **ZERO**.

Oppure

- ✿ il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta:
- ✿ nel caso di valore I.S.E.E. inferiore al canone annuo di locazione relativo all'abitazione di residenza;
- ✿ nel caso di valore I.S.E.E inferiore al minimo vitale INPS;

7. Il Comune effettua sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E. :

- Controlli formali di regolarità, al fine di regolarizzare quelle contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
- Controlli sostanziali sulla veridicità in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
- Controlli di congruità e compatibilità fra quanto dichiarato rispetto ad altre dichiarazioni rese o altre domande presentate o al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del dichiarante.

8. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.



## **Articolo 17**

### **Procedimento per il controllo a campione**

1. La scelta delle D.S.U. e delle attestazioni I.S.E.E. da sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante sorteggio definito sulla base di "individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura", procedendo nel seguente modo:
  - ∇ Predisposizione di un elenco delle D.S.U. secondo il numero di registro per ciascun tipo di procedimento;
  - ∇ Individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale stabilita pari al 10%;
  - ∇ Predisposizione di bigliettini indicanti i numeri delle pratiche da sottoporre a controllo;
  - ∇ Conseguente estrazione;
  
2. Delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto dal Responsabile del Procedimento apposito verbale, a firma anche di due dipendenti in qualità di testimoni, a seguito del quale verrà attivata la procedura di controllo.

## **Articolo 18**

### **Fasi dei controlli**

#### **FASE 1**

L'Ufficio competente attiva il processo di controllo sostanziale sulla veridicità delle DSU presentate e contestualmente trasmette agli interessati con raccomandata a.r. la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m. e i. specificando le motivazioni per le quali la D.S.U.

viene sottoposta a controllo, i termini procedurali, il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti.

Le persone soggette a controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'Ufficio competente, in uno spirito di reciproca collaborazione, provvede a richiedere all'interessato la documentazione posseduta e necessaria al controllo, al fine di accelerare i tempi del controllo medesimo. Rimane ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso dell'Ente.

#### **FASE 2**

Nel caso non sussista la collaborazione dei diretti interessati, ovvero la stessa non risulti esaustiva ai fini del controllo, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge.

Effettuerà pertanto controlli ed accertamenti d'ufficio, ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 consultando direttamente gli archivi

dell'Amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dal soggetto con le risultanze dei registri da questa custoditi.

In base ad apposite autorizzazioni rilasciate dalle singole amministrazioni certificanti, che fissano i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, il Comune durante il procedimento di controllo sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche potrà consultare direttamente:

- **INPS\_ INPS e COMUNI** – posizioni contributive e previdenziali – estratti contributivi - pagamento pensioni – CUD posizioni assicurate – CUD pensionati – Obis M – Iscrizione lavoratori parasubordinati – Iscrizione lavoratori domestici – Dichiarazioni Sostitutive Uniche.
- **ANAGRAFE TRIBUTARIA – SIATEL** – dati anagrafici, reddituali, dati sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato di tutti i cittadini italiani in possesso di codice fiscale; dati anagrafici e di residenza dei contribuenti, dati reddituali dei contribuenti – 730, UNICO, 770 – proprietà immobiliari, Atti del Registro, sedi di attività delle imprese registrate.
- **SISTEMA TERRITORIALE DEL CATASTO – SISTER** – Visure catastali del patrimonio immobiliare per provincia e funzioni di ricerca dei dati principali del catasto Fabbricati e Terreni.

Il Comune nel caso in cui, anche dopo gli accertamenti effettuati, rilevi il permanere di fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati si avvarrà della collaborazione della Guardia di Finanza, per l'effettuazione dei controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate.

Gli interventi di controllo della Guardia di Finanza sono:

- **successivi all'erogazione della prestazione** e non condizionano l'espletamento dell'istruttoria ad opera del Comune concedente;
- **limitati e selettivi** rispetto al numero complessivo di prestazioni agevolate, essendo indirizzati per loro natura ai casi fiscalmente più anomali e rilevanti tra quelli istruiti dall'Ente.

### **FASE 3**

Il procedimento di controllo viene concluso definitivamente con provvedimento del Responsabile competente.

## **Articolo 19** **Irregolarità od omissioni**

1. Qualora, nel corso dei controlli, siano rilevati nelle DSU prese in esame dall'Ufficio competente errori e/o omissioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad

integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile dell'Ufficio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato, impreciso o omesso, se sanabile, l'Ufficio competente procederà a verificare:
  - l'evidenza dell'irregolarità o dell'omissione;
  - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
  - la possibilità di essere sanata dall'ufficio procedente, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso del Comune a cui è stata richiesta la prestazione sociale agevolata, oppure direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa. In tal caso si procederà a far integrare la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi correttivi, debitamente sottoscritta e da allegarsi all'atto originario.
3. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante, nonché l'assenza di esaustive motivazioni e la presentazione di motivazioni generiche ed insufficienti per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato rispetto ad altre dichiarazioni rese o altre domande presentate o al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare, **comporta per il dichiarante l'esclusione dal beneficio richiesto.**

## **Articolo 20** **False dichiarazioni e/o Attestazioni**

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Comune, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 si devono applicare gli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
2. La falsa dichiarazione comporta:
  - la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
  - la responsabilità penale ex art. 489 del Codice Penale.
3. Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento, il Responsabile dell'Ufficio competente deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile

dell'Ufficio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.

4. Gli atti relativi alla falsa dichiarazione saranno trasmessi a cura del Responsabile dell'Ufficio competente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con indicazione di notizia di reato e del presunto illecito penale.

### **Articolo 21** **Archivio delle DSU/ISEE e dei controlli**

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un database sul quale verranno registrati dall'ufficio competente tutte le D.S.U. ed Attestazioni I.S.E.E. presentate, sul quale saranno anche riportati i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale database permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
2. Il database sarà condivisibile solo dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate (Tributi, Sociale, Trasporti, Mensa Scolastica, Scuola, Casa), che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 22** **Dichiarazioni e/o Attestazioni presentate in ritardo**

1. La presentazione della D.S.U. ed I.S.E.E. oltre la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione Comunale per potere chiedere la prestazione sociale agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio stesso salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore.
2. La deroga potrà essere ammessa solo nei casi di cui al comma precedente, debitamente comprovati e documentati.
3. La deroga sarà disposta dal Responsabile del Settore e notificato al richiedente.

### **Articolo 23** **Norme finali di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di I.S.E.E. e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000 e a quella che regola il procedimento amministrativo.

## **Articolo 24 Decorrenza**

1. Le norme del presente regolamento si applicano al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso, siccome previsto dall'art. 7 del vigente Statuto Comunale.